

*Quesito proposto dalla dott. ... .., magistrato presso il Tribunale per i minorenni di Bari, in ordine alle modalità di applicazione della normativa sull'astensione obbligatoria per maternità con riferimento alla possibilità di essere candidati per l'elezione del Consiglio giudiziario.*

(approvato dal C.P.O.M. in data 22 marzo 2005)

I quesiti posti dalla dott.ssa ... .., essendosi delineata la possibilità di una sua candidatura come supplente per le elezioni del prossimo Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bari, sono volti a conoscere se la condizione di astensione obbligatoria sia causa di ineleggibilità del magistrato al Consiglio Giudiziario; se l'astensione obbligatoria comporti astensione dalla partecipazione alle attività del Consiglio Giudiziario per tutto il tempo dell'astensione o se queste ultime possano essere comunque svolte anche nel caso di mancato esercizio delle attività giurisdizionali; se, nella valutazione comparativa fra l'esigenza di una efficienza del Consiglio Giudiziario ed il valore della partecipazione delle donne-magistrato ad organi istituzionali, debba prevalere tale secondo aspetto, quando, avuto riguardo al caso concreto, l'assenza della donna-magistrato, peraltro candidata supplente, sia limitata a poche ed iniziali sedute dello stesso organo.

Non si può non osservare che pur avendo l'Ufficio Studi nell'anno 1992 espresso un parere sull'argomento, stante la mancanza di specifiche disposizioni di legge o prescrizioni previste da fonti consiliari di normazione secondaria, trattasi di caso comunque peculiare per essere l'astensione obbligatoria nella specie prospettata come circostanza preesistente alla candidatura per l'elezione al prossimo Consiglio Giudiziario.

Dal necessario esame dei principi generali dell'ordinamento in materia di tutela delle lavoratrici madri nell'ambito del rapporto di impiego, nonché dell'attività dei magistrati in carriera, si evince che lo stato giuridico di membro effettivo o supplente di un Consiglio Giudiziario, ai sensi dell'art. 6 R.D. lgs. N. 511 del 1946, come sostituito dall'art. 1 legge n. 825/1966, che certamente presuppone la qualifica di 'magistrato di carriera' investito concretamente di funzioni giudiziarie al fine di godere dell'elettorato passivo, vale a dire di avere la capacità giuridica di accedere ad una carica elettiva, appare affatto diversa, distaccandosi dal rapporto di pubblico impiego, per ovvie ragioni strutturali e di qualificazione.

Invero si tratti di una carica elettiva, volontariamente richiesta ed assunta, temporanea, ove mancano i requisiti distintivi del p.i. (subordinazione, continuità ed esclusività della prestazione, professionalità e retribuzione), per i quali sono adottati i regimi di favore della lavoratrice madre. Sul piano teorico si deve ricorrere per la carica elettiva in esame alla figura dei 'munera collegiali', nei quali l'interesse proprio di ogni componente è in funzione dell'interesse di una data collettività di rappresentati. Più precisamente si tratterebbe di collegi di tipo onorario, e non professionale, poiché i componenti non sono

legati da un rapporto di servizio in quanto l'attività del collegio non costituisce la loro attività lavorativa fondamentale.

Ciò esclude che stante la specialità della normativa di tutela posta in deroga alla disciplina generale degli obblighi fondamentali e tipici del rapporto di pubblico impiego (che comporta una lettura di stretto diritto), taluno possa essere escluso dall'elettorato passivo, non costituendo l'astensione - obbligatoria o facoltativa che sia - causa di ineleggibilità.

Va, inoltre, data risposta positiva alla seconda domanda nel senso che, in linea di principio, la componente la quale versi nelle condizioni descritte (astensione obbligatoria o facoltativa) non è legittimata ad astenersi dall'attività del Consiglio Giudiziario per i periodi previsti nella normativa di tutela nella loro interezza, ma verosimilmente solo per spazi temporali più brevi, precedenti e successivi al parto, periodo durante il quale si configura un effettivo impedimento a rendere la diversa attività svolta nel collegio. La giustificazione di dette assenze non andrà del resto predicata direttamente in base alla disciplina di favore della lavoratrice - madre, afferente il rapporto d'ufficio e di servizio del magistrato - donna, ma in forza dei generali criteri di valutazione della temporanea assenza e/o impedimento di qualsiasi altro membro, titolare o supplente, di un collegio non professionale, quale appunto il Consiglio Giudiziario.

In applicazione dei consueti parametri di giudizio circa la sussistenza dei presupposti giustificativi dell'assenza o dell'impedimento, si perviene ad un esame di legittimità o meno del comportamento tenuto dalla componente del collegio, con le graduate conseguenze sanzionatorie previste dall'ordinamento di appartenenza, per cui in ipotesi di ingiustificata protratta astensione dell'attività consiliare si potrà pervenire fino all'estrema sanzione della decadenza dall'incarico.

D'altra parte il Consiglio Giudiziario si configura quale collegio perfetto, con rappresentanza elettiva di categorie di magistrati in numero prestabilito, oltre ai membri di diritto - senza un *quorum* per la validità delle sedute - per cui sussiste la concreta possibilità che in ipotesi come quella in esame si giunga all'impossibilità di tenere sedute quando esso non sia completo, ossia allorché manchi di quella rappresentanza per categoria prevista dalla legge. A tanto non si potrà ovviare né sostituendo un componente di una categoria con il rappresentante effettivo o supplente di altra categoria né con diverse od ulteriori modalità che non siano la sostituzione, in via di supplenza o di subentro, del componente assente e/o impedito. Per il subentro, però, sarà necessario dichiarare preventivamente la decadenza dell'eletto, sussistendone i presupposti di legge (quale la persistente, rilevante ed ingiustificata assenza e/o impedimento).

All'accertamento di queste ultime condizioni è chiamato lo stesso Collegio, non operando la decadenza *ipso jure*, restando salva, in via del tutto ipotetica, l'opportunità che il candidato impedito, titolare o supplente, presenti le sue dimissioni ove responsabilmente

si avveda che le sue assenze prolungante e/o ricorrenti, in concomitanza con l'indisponibilità di magistrati della stessa categoria, comportino problemi al regolare funzionamento del collegio.

Dall'impostazione che precede risulta assorbito e superato il terzo quesito; del resto l'efficienza del sistema del Consiglio Giudiziario trova soluzione all'interno dell'organizzazione dell'organo medesimo, attraverso l'istituto della decadenza.